

- ORIGINALE
- COPIA



Deliberazione n. 25
del 30 settembre 2016

COMUNE DI SOSSANO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta di legge regionale di iniziativa degli enti locali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Regionale (L.R. n. 1/2012). Applicazione della "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" (ratificata con legge n. 302/1997) al popolo veneto (art. 2 legge statutaria n. 1/2012).

L'anno **duemila sedici**, addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20,30**, nella sede delle adunanze della Residenza Comunale, a seguito di consegna di appositi avvisi nelle forme prescritte dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in sessione **straordinaria**, seduta **pubblica**, di **1^a** convocazione, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| | | | Presenti | Assenti |
|--|----|----------------------------|----------|---------|
| | 1 | Caoduro Flavio Alberto | P | |
| | 2 | Nicolini Luciano | P | |
| | 3 | Caliaro Loreno | P | |
| REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U. D. Lgs 18.08.2000, n. 267) Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. Sossano, Lì 10/10/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Francesco Dr Tornambe' | 4 | Trulla Enzo Luigino | | A |
| | 5 | Ruaro Raffaele | P | |
| | 6 | Grandis Enrico | | A |
| | 7 | Dall'Omo Graziano Giuseppe | P | |
| | 8 | Turetta Nicolò | P | |
| | 9 | Battaglia Daniele | P | |
| | 10 | Cogo Alberto | P | |
| | 11 | Bertola Silvio | P | |
| | 12 | Gaspari Carla | | A |
| | 13 | Zattarin Giorgio | | A |

Presenti 9 Assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Francesco dr. Tornambe'

Il Signor Flavio Alberto Geom. Caoduro, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i seguenti articoli dello statuto della Regione Veneto, approvato con legge regionale n. 1 del 17 aprile 2012 :

l'art. 1, comma 2 - "Il Veneto è costituito dal popolo veneto....";

l'art. 2, comma 1 - "L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia. ";

l'art. 2, comma 2 - "La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio." ;

l'art. 4 - "La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea. ";

Atteso che tutte le norme sopra citate riconoscono l'esistenza del popolo veneto ed anche il diritto di "autogoverno" nei territori ove esso è presente in Italia, in conformità alla sua storia e conformemente agli elementi già presenti nella legge costituzionale n. 340 del 1971 approvata dal parlamento italiano con procedimento aggravato;

Richiamata la "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa (STE n. 157 ratificata dalla Repubblica Italiana con legge n. 302/1997) che impone alla Repubblica Italiana di rispettare alcuni diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali che la stessa convenzione all'articolo 1 definisce "*parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo*" e che queste previsioni speciali pongono i diritti della minoranza nazionale in uno status differenziato di protezione nel loro territorio rispetto alle normali politiche dello stato in quanto per la convenzione sono necessarie garanzie al fine di preservare l'identità e la cultura della minoranza, misure che non possono essere considerate discriminatorie rispetto alla maggioranza ai sensi dell'art. 4 della Convenzione che recita:

"1. Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata.

2. Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

3. *Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.*” ;

Accertato che, per altro, un sistema analogo di tutele speciali si realizza già nell'ordinamento italiano nel Alto Adige-Sud Tirolo, sebbene questo sia la conseguenza di altre norme;

Vista la sentenza n. 312/1983 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto che anche negli stessi ambiti riservati alla legge statale le Regioni possono legiferare quando altre norme costituzionali attribuiscono loro una qualche potestà legislativa;

Dato che la materia delle "minoranze nazionali" non è citata nella Costituzione italiana ed è una materia diversa dalle minoranze linguistiche in quanto oggetto di convenzioni differenziate del Consiglio d'Europa, per l'art. 117, comma 4, della Costituzione "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (e da quanto già citato sopra: "La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'unione europea" - Art. 4 statuto della Regione Veneto) e che il Consiglio della Regione Veneto, oltre che nel suo statuto, anche nella Risoluzione 42/1998 e nella Risoluzione 44/2012, ha riconosciuto il "popolo veneto" affermandone l'esistenza giuridica, statuendo che il "popolo veneto" non è una entità astratta o di fantasia ma esiste in quanto soggetto di diritto internazionale unitosi all'Italia quale popolo sovrano nel 1866, avente propria storia, lingua ed identità, e che gode dei diritti internazionali di ogni popolo di cui alla L. n. 881/1977, in pratica riconoscendone le caratteristiche di minoranza nazionale;

Ribaditi:

l'art. 5, comma 1, dello statuto della regione Veneto ("La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale");

l'art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana ("L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute);

entrambe le norme sopra citate in combinato disposto con l'art.117, comma 4, della Costituzione per cui la competenza delle minoranze nazionali è assegnata alla regione in quanto non altrove assegnata, ma anche per recepimento dell'ordinamento internazionale, da parte della Regione Veneto;

Considerato che non è necessario il riconoscimento legale della esistenza del "popolo veneto" in quanto esso è già avvenuto ed è un fatto legale indiscutibile sul piano del diritto, e questo richiede agli organi dello Stato (del quale la regione ne è suo rappresentante nel territorio) il rispetto della "Convenzione quadro sulle minoranze nazionali" L. n. 302/1997, in tutti gli ambiti, compreso il pieno bilinguismo nei posti dell'amministrazione pubblica, canali televisivi e giornali dedicati alla lingua della minoranza nazionale, riserve speciali in ogni organo delle istituzioni atti a garantire la partecipazione effettiva degli appartenenti alla minoranza alle decisioni che li riguardano, cartellonistica stradale bilingue, scuole e istituti di formazione bilingue con prima lingua quella minoritaria, e questo indipendentemente dal riconoscimento legale della lingua della minoranza come lingua minoritaria, ma per il fatto di essere la lingua della minoranza nazionale;

Visti:

l'art. 5, comma 1, dello statuto della regione Veneto che afferma (*"La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e da/le fonti del diritto europeo e internazionale"*);

l'art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana che afferma (*"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute."*);

entrambe le norme sopra citate in combinato disposto con l'art. 2 della Costituzione che afferma (*"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ..."*);

Considerando che la lingua veneta è riconosciuta con il codice "vec" nella standardizzazione internazionale ISO 639-3 che elenca i codici delle diverse lingue del pianeta ed è riconosciuta fra le lingue minoritarie europee nel rapporto 4745 dal 1981 del Consiglio d'Europa, ed è inoltre censita dall'UNESCO nel "Libro rosso delle lingue in pericolo" tra le lingue meritevoli di tutela;

Preso atto che in data 2 dicembre 2013 il Consiglio comunale di Limena (PD) con delibera n. 70 ha presentato "Richiesta al Consiglio Regionale del Veneto del rispetto della «Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali» (ratificata con legge n. 302/1997 dal Parlamento Italiano)", ma a questo non è seguito alcun atto regionale;

Richiamato l'art. 20, comma 2, della legge statutaria regionale n. 1 del 17 aprile 2012, che in tema di iniziativa delle leggi regionali recita *"L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri,*

raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.”;

Letti ed esaminati il progetto di legge regionale (**allegato A**) e la relazione (**allegato B**) che ne illustra contenuto e finalità;

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Sindaco, per spiegare la proposta e puntualizzare i vantaggi che possono derivare dal portare a termine la procedura prima della modifica dell'art. 117 della Costituzione;

Caliaro, per porre l'accento in relazione alla tutela del popolo della cultura e della tradizione veneta che è molto importante come identificazione della storia delle popolazioni venete oltre che degli indubbi vantaggi che parificherebbero la Regione Veneto alle regioni a statuto speciale ed in ogni caso verrebbe applicata alla regione Veneto la legislazione applicata all'Alto Adige - sud Tirolo;

Cogo, si dichiara in linea di massima favorevole alla proposta anche se non riesce a capire l'attuale attivismo a pochi mesi di scadenza del Referendum costituzionale quando la Regione avrebbe dovuto muoversi prima, per tempo;

Bertola, per chiedere se si conosce quanti Comuni hanno aderito all'iniziativa ed approvato la proposta e pur dichiarando voto favorevole non si spiega l'atteggiamento del Governatore del Veneto che avrebbe dovuto, anche autonomamente, muoversi prima;

Atteso che il presente atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica programmatica, che non comporta impegni di spesa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri comunali presenti: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. ==, astenuti n. ==.

DELIBERA

1. approvare l'allegato progetto di legge regionale (**Allegato A**) e la relazione (**Allegato B**) che ne illustra contenuto e finalità, allegati quali parti integranti del presente provvedimento, con successivo invio al presidente del Consiglio regionale Veneto affinché il Consiglio stesso lo approvi nel più breve termine

possibile (dato il pericolo di cambiamento dell'art. 117 della Costituzione) e comunque non oltre i 6 mesi previsti dall'art. 20, comma 6, dello statuto regionale.

2. incaricare il sig. Sindaco ad attivarsi presso altre amministrazioni comunali affinché identica delibera venga emanata dai rispettivi consigli comunali e di determinare, in concerto con essi, come eventualmente richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale Veneto e come determinare il primo firmatario ai sensi dell'art. 20, comma 5, dello Statuto regionale.

Successivamente,

data l'urgenza e la necessità di provvedere nel più breve tempo possibile, dato il pericolo di cambiamento dell'art. 117 della Costituzione, con ulteriore votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri comunali presenti, con il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. ==, astenuti n. ==

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegato A

**Progetto di Legge per il Consiglio Regionale del Veneto
di iniziativa degli enti locali
ai sensi art.20 dello Statuto regionale (L.r.n.1/2012)**

APPLICAZIONE DELLA "CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI" (RATIFICATA CON LEGGE n. 302/1997) AL POPOLO VENETO (ART.2 LEGGE STATUTARIA n. 1/2012)

Visto l'art. 1, comma 2, dello statuto della Regione Veneto (legge regionale n. 11 gennaio 2012) "*Il Veneto è costituito dal popolo veneto...*" e ancora all'art. 2, comma 1 "*L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.* ", mentre il comma 2 dice che "*La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.*" , ed infine all'art. 4 "*La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea.*" , che riconoscono l'esistenza del popolo veneto ed anche il diritto di "autogoverno" nei territori ove esso è presente in Italia ed in conformità alla sua storia conformemente agli elementi già presenti nella legge costituzionale n. 340 del 1971 approvata dal parlamento italiano con procedimento aggravato;

Vista la "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa (STE n. 157 ratificata dalla Repubblica con legge n. 302/1997) che impone alla Repubblica Italiana di rispettare alcuni diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali che la stessa convenzione all'articolo 1 definisce "*parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo*" e che queste previsioni speciali pongono i diritti della minoranza nazionale in uno status differenziato di protezione nel loro territorio rispetto alle normali politiche dello stato in quanto per la convenzione sono necessarie garanzie al fine di preservare l'identità e la cultura della minoranza, misure che non possono essere considerate discriminatorie rispetto alla maggioranza ai sensi dell'art. 4 della Convenzione che recita "*1. Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata.*
2. Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale,

una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

3. Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.” , e per altro un sistema analogo di tutele speciali si realizza già nell'ordinamento italiano nel Alto Adige-Sud Tirolo, sebbene questo sia la conseguenza di altre norme;

Vista la sentenza n. 312/1983 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto che anche negli stessi ambiti riservati alla legge statale le Regioni possono legiferare quando altre norme costituzionali attribuiscono loro una qualche potestà legislativa;

Dato che la materia delle “minoranze nazionali” non è citata nella Costituzione italiana ed è una materia diversa dalle minoranze linguistiche in quanto oggetto di convenzioni differenziate del Consiglio d'Europa, per l'art. 117, comma 4, Costituzione “*Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*” (e da quanto già citato sopra: “*La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell'Unione europea*” - Art. 4 statuto della regione Veneto) e che il Consiglio della Regione Veneto, oltre che nel suo statuto, anche nella Risoluzione 42/1998 e nella Risoluzione 44/2012, ha riconosciuto il “popolo veneto” affermandone l'esistenza giuridica, statuendo che il “popolo veneto” non è una entità astratta o di fantasia ma esiste in quanto soggetto di diritto internazionale unitosi all'Italia quale popolo sovrano nel 1866, avente propria storia, lingua ed identità, e che gode dei diritti internazionali di ogni popolo di cui alla L. n. 881/1977, in pratica riconoscendone le caratteristiche di minoranza nazionale;

Visti l'art. 5 comma 1 dello statuto della regione Veneto (“*La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale*”), l'art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana (“*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*”) e visto l'art. 117, comma 4, Costituzione, per cui la competenza delle minoranze nazionali è assegnata alla regione in quanto non altrove assegnata, ma anche per recepimento dell'ordinamento internazionale, da parte della Regione Veneto;

Visto che non è necessario il riconoscimento legale della esistenza del “popolo

veneto", in quanto esso è già avvenuto ed è un fatto legale indiscutibile sul piano del diritto, e questo richiede agli organi dello Stato (del quale la regione ne è suo rappresentante nel territorio) il rispetto della "Convenzione quadro sulle minoranze nazionali" L. n. 302/1997, in tutti gli ambiti, compreso il pieno bilinguismo nei posti dell'amministrazione pubblica, canali televisivi e giornali dedicati alla lingua della minoranza nazionale, riserve speciali in ogni organo delle istituzioni atti a garantire la partecipazione effettiva degli appartenenti alla minoranza alle decisioni che li riguardano, cartellonistica stradale bilingue, scuole e istituti di formazione bilingue con prima lingua quella minoritaria, e questo indipendentemente dal riconoscimento legale della lingua della minoranza come lingua minoritaria, ma per il fatto di essere la lingua della minoranza nazionale;

Visto che l'art. 5 comma 1 dello statuto della regione Veneto che afferma (*"La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale"*), e l'art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma (*"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute."*), e l'art. 2 Costituzione afferma (*"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo .."*);

Considerando che la lingua veneta è riconosciuta con il codice "vec" nella standardizzazione internazionale ISO 639-3 che elenca i codici delle diverse lingue del pianeta ed è riconosciuta fra le lingue minoritarie europee nel rapporto 4745 dal 1981 del Consiglio d'Europa, ed è inoltre censita dall'UNESCO nell'"Libro rosso delle lingue in pericolo" tra le lingue meritevoli di tutela;

Visto che in data 2 dicembre 2013 il Consiglio comunale di Limena (PD) con delibera n. 70 ha presentato "RICHIESTA AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL RISPETTO DELLA 'CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI' (RATIFICATA CON L. n. 302/1997 DAL PARLAMENTO ITALIANO)" ma a questo non è seguito alcun atto regionale;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge statutaria regionale n. 1 del 17 aprile 2012, che in tema di iniziativa delle leggi regionali recita *"L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti."*;

il Consiglio Regionale del Veneto
approva la seguente legge

Art. 1: Minoranza Nazionale.

1. Al "popolo veneto", di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale L. r. n. 1/2012 (già art. 2 della legge Costituzionale n. 340/1971), spettano i diritti di cui alla "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa (STE n. 157) ratificata con legge n. 302/1997.

2. Nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali, fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. La presente legge si attua a tutti gli ambiti previsti dalla "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali".

Art. 3: Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.

1. Il riconoscimento dei diritti di cui al precedente art.1 è subordinato al possesso del patentino di bilinguismo regolato da apposita delibera dell'Istituto della Lingua Veneta nel rispetto del suo statuto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. n. 340/1971 e L. n. 881/1977.

2. L'Istituto Lingua Veneta opera come rappresentanza istituzionale della minoranza per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni della L. n. 302/1997.

Art. 4: Finanziamento.

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge nel territorio regionale sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla anche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 dalla "Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'Autonomia Locale" ratificata dalla legge 30 dicembre 1989 n. 439 eventualmente con perequazione dell'amministrazione centrale.

Art.5: Entrata in vigore.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

**Relazione illustrativa sul progetto di legge regionale
"APPLICAZIONE DELLA "CONVENZIONE QUADRO PER LA
PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI" (RATIFICATA CON
LEGGE N.302/1997) AL POPOLO VENETO (ART.2 LEGGE
STATUTARIA N.1/ 2012)**

di Loris Palmerini - via A. Rossi, 73 - 35030 - Rubano PD
Tel. 049 8979892 - Mob 347 1416187 PEC: venetie@pec.it

Realizzare la piena partecipazione del popolo veneto alle istituzioni italiane attraverso il riconoscimento dei diritti di "minoranza nazionale" e il bilinguismo veneto-italiano che ne consegue.

Il popolo veneto è una comunità umana storica ed etnica insistente nel territorio dell'alto Adriatico fin dal 1200 a.C., ma in realtà sono numerose le attestazioni della presenza di veneti in varie e distantissime aree geografiche d'Europa: dalla Venetia del Baltico, alla Paflagonia in Asia Minore, dalla penisola Balcanica all'attuale Carinzia, da tutto l'alto Adriatico al "lacus venetus" in Svizzera, dai Veneti Atlantici della Bretagna e della costa atlantica ai Venetolani delle attuali Lazio e Campania, al paese di Venetico in Sicilia. A spingerli a questo furono probabilmente dei grandi sconvolgimenti climatici e devastanti terremoti nei secoli fra il XV e XII sec. a.C., ma anche importanti guerre determinate dalle armi in ferro, eventi che provocarono imponenti migrazioni indoeuropee che l'archeologia contemporanea attesta essere sempre più coincidenti con le migrazioni dei veneti. Sono infatti numerosissimi gli scavi che negli ultimi 20 anni hanno modificato la prospettiva sui veneti antichi, precedentemente chiamati "venetici" in virtù della loro lingua e scrittura apparentemente ben diverse dalla latina. Sono numerosissimi i reperti venetici tanto da poter concludere che i veneti erano una delle componenti principali e maggioritarie degli indoeuropei, ed essi portarono con sé la loro civiltà, i propri costumi anche sacrali, la lingua e varie tecniche di allevamento e coltivazione come le tecnologie dei metalli e della ceramica.

Tuttavia è il territorio che va dalle attuali province di Bergamo all'Istria che assunse il nome del popolo, Venetia, espanso anche nella Carinzia e fino all'Emilia della civiltà cosiddetta Villanoviana, e conservò questo nome nell'epoca romana (Venetia et Histria), nella Serenissima Repubblica di Venezia (ancora Venetia) e poi venne diviso prima in Veneto e Lombardia, poi nel Triveneto, e oggi suddiviso fra diverse regioni amministrative (Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino, Lombardia) terre che ancora oggi in sostanza hanno la comune identità del territorio originario e spesso la lingua.

E' un popolo il veneto che precocemente aveva una propria scrittura con proprio alfabetico, attestata esistente coeva a quella etrusca ma con proprie specificità, una scrittura insomma simile a quella diffusasi nello stesso periodo in altri territori come l'Umbria (Etruschi) e nel Lazio (Latini) ecc., denunciando ancora quella antica comune origine diffusa in diversi luoghi d'Europa.

Con la latinizzazione e le successive epoche, il popolo veneto dell'Adriatico ha sempre mantenuto una propria identità storica e linguistica, certamente divenuta oggi molto diversa da quella di 3200 anni or sono, anche a seguito della perdita di quell'autogoverno culturale e politico sempre avuto in precedenza.

La moderna lingua veneta conta documenti intellegibili fin dal 1200 d.C., è riconosciuta esistente anche dalla tabella ISO 639-3 con il codice "VEC". La lingua veneta è parlata ancora oggi dalla maggioranza della popolazione residente nella regione Veneto, ma pure dalla maggioranza dei cittadini dei territori della Venezia nella regione Friuli-Venezia-Giulia (Pordenone, Trieste e Costa adriatica), ma pure nelle provincie di Trento come in ampia parte delle provincie di Mantova e Brescia già appartenenti alla Repubblica Veneta, mentre sono varianti ben distinte ma sempre della lingua veneta anche il Cadorino, il Bresciano e il Bergamasco che sono di frontiera con altre lingue minoritarie. A questo ceppo linguistico veneto se ne aggiunge un altro molto numeroso che si trova in Rio Grande do Sul, in Brasile, e altri sparsi per l'Europa, come in Istria, Tulcea, Albania Veneta. I parlanti veneto nel mondo sono diversi milioni, ma non bisogna però confondere il fatto linguistico con il fatto "nazionale". Infatti una persona può essere di una certa nazionalità, per esempio italiana, e contemporaneamente parlare prevalentemente una lingua diversa da quella comune alla nazionalità, come per esempio lo sloveno, o il tedesco o il francese. L'esempio più palese di questo fatto sono gli svizzeri, che pur essendo una stessa nazione (o popolo) parlano diverse lingue, in maggioranza il tedesco, ma anche l'italiano , il francese e altro.

Erroneamente si crede comunemente che la differente lingua sia la dimostrazione dell'appartenenza ad una diversa etnia, e allo stesso tempo si crede erroneamente che parlare la stessa lingua significhi avere la stessa nazionalità. E' evidente infatti che non sono di nazionalità britannica gli statunitensi, i canadesi, gli australiani e molti popoli che parlano inglese in Africa, come non sono italiani gli svizzeri del Canton Ticino.

Occorre quindi tenere distinto il fatto linguistico da quello nazionale, come per altro fanno le convenzioni internazionali in materia.

Il riconoscimento delle minoranze linguistiche in Italia è avvenuto nel 1999 dopo anni di elaborazione, in ottemperanza della "Carta Europea sulle lingue regionali e minoritarie" di fonte Consiglio d'Europa la cui ratifica legale in realtà non è mai avvenuta (l'Italia viene biasimata per questo e sarà presto condannata). All'epoca della preparazione della legge sulle lingue minoritarie la lingua veneta era stata giustamente e ovviamente censita fra quelle per le quali era dovuto il riconoscimento, ma nel 1997 le spinte secessioniste crearono nel parlamento italiano la paura che il riconoscimento della lingua avrebbe rinfocolato la spinta secessionista, per cui essa venne stralciata dalla lista. Purtroppo quella grave lesione dei diritti linguistici non è più stata sanata poiché la materia delle minoranze linguistiche è riservata allo Stato dalla Costituzione (art.6). A nulla è valsa nemmeno il riconoscimento regionale del Veneto della lingua veneta nel 2007, e il riconoscimento regionale della Regione Friuli- Venezia-Giulia del 2011 per la sua parte di popolo, in quanto tali enti non hanno competenza in materia, almeno fino a quando non sarà ratificata la suddetta Carta sulle Lingue regionali e minoritarie

Tornano alla questione delle minoranze nazionali, il fatto che un parlante una lingua minoritaria, o anche la maggioranza regionale dove essa esiste, si senta comunque parte di una nazione di lingua diversa (per esempio la minoranza albanese del Sud Italia si sente Italiana pur parlando albanese), non significa che tutti coloro che fanno parte di una certa minoranza linguistica si sentano della nazionalità dominante.

Esiste insomma il fenomeno delle "minoranze nazionali", emerso nel diritto internazionale quando diversi indicatori già annunciavano la caduta del muro di Berlino ed il ritorno all'autogoverno di diverse minoranze. Il Consiglio d'Europa, preoccupato dei conflitti etnici che sarebbero emersi nel seguito della caduta dell'Unione Sovietica, e della rivendicazioni che sarebbero sorte dalle minoranze non più eterodirette, cercò di creare un quadro legislativo per questi fenomeni in realtà ben diffusi anche nell'Europa occidentale, e il tutto nel dichiarato tentativo di prevenire i conflitti e i tentativi di oppressione da parte degli stati tornati alla sovranità. Venne quindi creata la "Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali", di fonte Consiglio d'Europa appunto, emanata nel 1986 e ratificata dall'Italia con legge n. 302/1997, riguardante quindi coloro che si sentono appartenenti ad una comunità differente dalla comunità nazionale maggioritaria nello stato, e lo sono per alcuni aspetti come per esempio il fatto che parlano una lingua diversa, sono insomma delle "minoranze nazionali" che in quanto tali possono o meno parlare una propria lingua, ma non necessariamente.

Quando una comunità, per la propria storia, per i propri modelli sociali, anche economici, per la propria lingua o altro, si percepisce come differente dal resto della comunità nazionale, siamo di fronte ad una "minoranza nazionale" la quale ha il diritto non solo di avere particolari tutele previste dalla suddetta Convenzione, come posti riservati nell'amministrazione statale e locale, mezzi di comunicazione riservati come giornali e TV ma pure il pieno bilinguismo negli uffici, scuole bilingue, cartellonistica stradale ecc. ecc., in lingua minoritaria, anche quando questa non sia stata riconosciuta dallo Stato.

Questi diritti delle minoranze nazionali e non dati alle minoranze linguistiche sono esistenti a priori, sono diritti umani inalienabili per affermazione della stessa norma, non sono una concessione politica dello stato, non possono essere messi in discussione o ridotti da una trattativa politica, la stessa convenzione li classifica come "diritti umani", quindi fondamentali e preesistenti all'ordinamento giuridico e statale, chi li nega viola diritti inalienabili e la costituzione italiana come i trattati dell'Unione Europea.

Quello che la convenzione sulle minoranze nazionali porta a realizzazione è una situazione molto simile a quella che c'è in Sud Tirolo, forse ancora più marcata perché prevede che i flussi migratori nel territorio della minoranza nazionale siano gestiti dalla stessa rappresentanza della minoranza.

Le "minoranze nazionali" sono quindi una materia di diritto differente dalle "minoranze linguistiche", anche perché se fossero la stessa questione allora la convenzione sulle minoranze si applicherebbe a tutte le minoranze linguistiche d'Italia, quindi si dovrebbero avere tanti sud Tirolo quante sono le minoranze nazionali. Invece le minoranze nazionali sono un fenomeno sociologicamente diverso, emerso nel diritto e riconosciuto dal diritto internazionale solo da pochi decenni, e per questo la materia non è nominata in Costituzione né assegnata.

A chi spetta quindi, nel riparto delle competenze costituzionali, il riconoscimento delle minoranze nazionali? Essendo competenza non elencata, essa spetta alle regioni in virtù della art.117 c.4 della Costituzione, almeno fin tanto che non verrà modificato il Titolo V della stessa come il parlamento dei nominati sta facendo. Un parlamento, giova ricordarlo, che secondo la sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale è stato eletto incostituzionalmente.

Perché il popolo veneto dovrebbe avere un diritto "speciale" ad essere riconosciuto come minoranza nazionale? Perché non si potrebbero riconoscere per esempio gli Insubri, o gli Apulei, o i Siciliani?

Come detto ogni ente regionale ha attribuzione costituzionale (ossia diritto) e dovere internazionale di riconoscere le minoranze nazionali presenti nel proprio territorio, facendo attenzione però a non confondere il territorio regionale con il territorio di presenza di una certa minoranza, per esempio in Friuli-Venezia-Giulia si potrebbero riconoscere i Friulani, ma avrebbero diritto di essere riconosciuti come altra minoranza i Veneti della Regione, come in Emilia e Romagna si devono riconoscere due distinte minoranze nazionali.

Tuttavia esiste un diritto speciale che il popolo veneto ha di essere riconosciuto da parte delle diverse regioni poiché esso è già stato riconosciuto "popolo" dall'art. 2 della legge costituzionale n. 340 del 1971 che istituiva la regione veneto, e seppure tale riconoscimento c'è anche nel nuovo statuto della regione veneto del 2012, emanato dalla regione stessa, questo non ha lo stesso valore costituzionale del riconoscimento del 1971 che venne invece emanato dal parlamento e in doppia lettura come per le riforme costituzionali.

Il popolo veneto è dunque già riconosciuto come soggetto di diritto esistente, per cui ad esso semmai si devono pure il diritto all'autodeterminazione (L. n. 881/ 1977), fatto riconosciuto anche con le risoluzioni 42/1998 e ancora nel 2012 ma senza alcuna utilità effettiva.

Riconoscere il popolo veneto come "minoranza nazionale" non è impegnativo sul piano della indipendenza, anzi, la stessa legge n. 302/ 1997 afferma che i diritti lì sanciti non debbono poi essere usati per raggiungere l'indipendenza, ed allo stesso tempo è proprio la negazione dei diritti di minoranza nazionale a legittimare invece eventuali azioni di indipendenza a causa del fatto che costituiscono violazione dei diritti umani fondamentali sul piano internazionale e sono causa giustificativa di secessione legittimata nel diritto dei popoli.

La regione veneto ha già riconosciuto il popolo veneto come soggetto di diritto internazionale, chiedendo pure un referendum regionale (e non di tutti i veneti) per l'autonomia o l'indipendenza, e dunque può tranquillamente riconoscere la minoranza nazionale del popolo veneto, e le due cose non sono in conflitto fintanto che il popolo veneto non decida di esercitare la propria sovranità internazionale notoriamente scippata nel 1866 con plebiscito invalidato e poi annullato nel 2010 dallo stesso governo italiano.

Il riconoscere l'identità e l'autonomia specifica del popolo veneto quale minoranza nazionale significa riconoscere allo stesso tempo il suo appartenere alla Repubblica Italiana, ed è certamente competenza delle regioni (art. 117 c.4 Cost.) il farlo, anche se questo porterà ai veneti uno status del tutto speciale

sottoponendoli ad una amministrazione speciale simile a quella del Sud Tirolo ma pur sempre unitaria.

Il riconoscere ai veneti i diritti di minoranza nazionale non trasformerebbe la regione in una autonomia speciale, ma obbligherebbe invece l'amministrazione dello stato a rispettare la sfera dell'autonomia del popolo veneto, a trattarlo come tale, per di più dovendo lo stato assumersi i costi della salvaguardia e della realizzazione della minoranza nazionale, in realtà semplicemente dovendo provvedere ad una decurtazione della tassazione oggi avente un residuo di decine di miliardi a sfavore dei veneti. Insomma lo stato dovrebbe ridurre gli introiti regionali ad un ragionevole 10-20 per cento in linea con quanto avviene nei territori europei contermini.

Occorre inoltre ricordare che il popolo veneto essendo diffuso su più regioni, ai sensi della Convenzione succitata, ha pure diritto di essere amministrato da una stessa regione, come per altro tenderebbe a fare la riforma delle regioni con l'istituzione di una unica regione triveneta, e per gli stessi giuridici non ha senso parlare di una rappresentanza internazionale del popolo veneto da parte di una singola regione, che è un ente amministrativo dello stato sottoposto alle regole costituzionali, fatto per altro già statuito e riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 365/2007.

Insomma il popolo veneto può raggiungere il proprio autogoverno interno nella Repubblica Italiana similmente a quello del sud Tirolo, tutto questo tramite una semplice delibera del Consiglio regionale. Basta una delibera regionale che riconosca:

- l'esistenza dei seguenti fatti la "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa (STE n. 157, ratificata con legge n. 302/1997) impone ad ogni amministrazione dello stato Italiano di rispettare alcuni diritti fondamentali delle minoranze "nazionali" che la stessa convenzione definisce "parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo". Tali riserve speciali sono atte a garantire la sopravvivenza della minoranza e la partecipazione effettiva degli appartenenti alla minoranza alle decisioni che li riguardano;
- il diritto internazionale vede nelle minoranze nazionali e nelle minoranze linguistiche due fenomeni sociali e di diritto protetti in maniera differenziata: le minoranze linguistiche sono tutelate dalla "Carta Europea per lingue minoritarie e regionali" (Consiglio d'Europa - STE 148), mentre le minoranze nazionali sono protette dalla "Convenzione quadro per la

protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa (STE n. 157, ratificata con legge n. 302/ 1997); la diversità delle due materie e la irriducibilità delle stesse deve essere recepita poiché "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. (art. 10 Cost)

- essendo la materia delle "minoranze nazionali" differenziata dalle minoranze linguistiche nel diritto internazionale e non citata nella Costituzione italiana, per l'art. 117 c. 4 "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"
- il Consiglio della Regione Veneto ha riconosciuto l'esistenza del "popolo veneto" nella Risoluzione 42/1998 (richiamando il precedente riconoscimento della legge Costituzionale n. 340/1971 che all'art.25 già riconosceva il Popolo Veneto e il suo diritto all'autogoverno) e nuovamente nella Risoluzione 44/2012, riconoscendo non solo l'esistenza giuridica e i diritti di autogoverno e autodeterminazione, ma statuendo che il "popolo veneto" non è una entità astratta o di fantasia ma esiste in quanto soggetto di diritto internazionale unitosi all'Italia quale popolo sovrano nel 1866, avente propria storia, lingua ed identità, e che tuttora gode dei diritti di autodeterminazione internazionali di ogni popolo di cui alla L. n. 881/1977, in pratica riconoscendone lo status anche di minoranza nazionale;
- per quanto detto, il "popolo veneto" non solo è un fatto evidente sul piano sociale, storico, linguistico e culturale e preesistente allo Stato Italiano, ma è già giuridicamente riconosciuto dalla Risoluzione del Veneto n. 42/ 1998 e dall'art. 2 L. n. 340/1971, ed in quanto minoranza nazionale ha diritto al rispetto integrale della "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" (ratificata con L. n. 302/1997): si tratta di diritti fondamentali che, ripetiamo, la stessa convenzione de quo qualifica come diritti fondamentali afferente ai diritti umani, dunque essenziali ed imprescindibili per l'art. 2 Cost.;
- il nuovo trattato dell'Unione Europea, come modificato dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha fatto aderire l'Unione Europea al sistema del Consiglio d'Europa, "costituzionalizzando" le norme del Consiglio d'Europa come già annunciato da un apposito studio dell'ufficio legislativo del Governo Italiano del 2007 che avvertiva del

nuovo assetto che si veniva a creare dal 1 dicembre 2009 (possiamo fornire estratto d'interesse dello studio del Governo);

- le risoluzioni n. 42 del 1998 e n. 44/2012 del Consiglio Regionale del Veneto e la Risoluzione non possono però essere intese come "rappresentanza" del "popolo veneto" da parte della Regione Veneto, in quanto la regione è un ente periferico statale vincolato negli scopi e nelle funzioni dalla legge statale, priva di competenze internazionali generali, fatto per altro sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 365 del 7/11/2007 nella quale ha pure sancito che non spetta ad un ente regionale la rappresentanza di un popolo.
- Il popolo veneto non è limitato e conchiuso nel territorio della attuale regione veneto, e ne fanno parte a pieno titolo, anche linguisticamente, buona parte dei cittadini della regione Friuli Venezia Giulia anche essa territorio annesso nel 1866 e da sempre parte di quel popolo veneto riconosciuto internazionale;
- Il combinato disposto dell'art. 2 L. n. 340/1971 e L. n. 881/1977 ha permesso l'esercizio dell'autodeterminazione diretta (L. n. 881/1977) del popolo veneto (art. 2 L. n. 340/1971) che effettivamente è iniziata nel 1999 con l'Istituzione di una propria anagrafe, una propria assemblea elettiva, un proprio governo rappresentativo. In altre parole, ai sensi della L. n. 881/1977 il popolo veneto ha autodeterminato proprie istituzioni di rappresentanza ed eletto i propri rappresentati con proprio sistema elettorale autodeterminato.
- la creazione dell'anagrafe, l'esercizio dell'Autogoverno del Popolo Veneto, e le diverse elezioni degli organi rappresentativi, sono stati vagliati dalle indagini di diverse magistrature e riconosciute legittime e non costituente reato, tanto che i procedimenti si sono tutti conclusi con l'archiviazione (vedi per prima la sent. di archiviazione del dott. Cherchi - Procura PD - nel 2002).
- per la legge n. 302/1997, nessuno può essere obbligato a dichiararsi come appartenente ad una minoranza, per tanto il popolo veneto è costituito esclusivamente da coloro che hanno fatto apposita dichiarazione di nazionalità veneta alla anagrafe del popolo veneto istituita (autodeterminata) nel 1999 ai sensi della L. n. 881/1977, la quale ovviamente è basata non su criteri di appartenenza politica ma secondo criteri non discriminatori di nazionalità similmente ai criteri di nazionalità degli stati d'Europa;

- il popolo veneto, in quanto minoranza nazionale per gli scopi della L. n. 302/1997, ha dunque propria rappresentanza legale ed effettiva nell'Autogoverno del Popolo Veneto istituito nel 1999;
- per l'articolo 15 della convenzione quadro di cui alla L. n. 302/1997 "Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.

Occorre ricordare che la Convenzione di cui L. n. 302/1997 vieta di considerare discriminatori queste speciali misure di salvaguardia delle minoranze atti a garantire la rappresentanza delle minoranze nelle istituzioni. Allo stesso tempo tali diritti non vanno riconosciuti a chiunque, ma solo a coloro che si sono legalmente dichiarati veneti in una speciale anagrafe compatibilmente al diritto internazionale.

L'esistenza della minoranza nazionale renderà necessaria anche la creazione di speciali albi di insegnanti, traduttori, giornalisti, avvocati ecc, questi ultimi titolati alla legale rappresentanza degli interessi degli appartenenti alla minoranza nelle aule di giustizia, così come i giornalisti alla gestione di media in lingua della minoranza, finanziati dallo stato, per cui è di fondamentale importanza delegare ad un ente apartitico e scientifico la gestione di questo compito. I titolari del diritto di minoranza sono già per altro protetti da numerose sentenze che sanciscono la responsabilità dell'agente per conto dello stato che persegue la violazione di norme fondamentali internazionali, come l'apposita convenzione de quo (in questo senso vedi Cassazione, S.U., sentenza n. 5044/2004).

Per la realizzazione dei diritti di minoranza nazionale del popolo veneto è sufficiente una delibera del Consiglio regionale che riconosca il fatto giuridico, una norma regionale del tipo proposto dal progetto di legge che questa relazione accompagna.

Chi può attivare l'iniziativa legislativa del consiglio regionale al fine di arrivare all'emanazione di una tale legge?

Come noto sono quattro i titolati all'iniziativa di legge nell'ambito regionale veneto:

- 1) ciascun consigliere regionale
- 2) la giunta regionale

- 3) gli enti locali (un consiglio provinciale OPPURE un comune capoluogo di provincia, oppure uno o più comuni che superino insieme 20.000 residenti o almeno dieci comuni indipendentemente dalla popolazione ricompresa)
- 4) l'iniziativa di legge popolare con 7000 firme su moduli vidimati dal Presidente della Consiglio Regionale

Questo secondo l'art. 20 dello Statuto regionale che inoltre impone che una volta presentata la proposta di legge, il Consiglio regionale la debba mettere all'ordine del giorno forzatamente trascorsi 6 mesi.

Il Comune di Limena nel 2013 ha già inviato, in forma di richiesta non formulata in proposta di legge, l'emissione di una norma regionale analoga a quella de quo.

E' urgente che il Consiglio Regionale si attivi per l'emanazione di questa legge regionale pervenendo al riconoscimento del Popolo Veneto quale minoranza nazionale prima che il Parlamento italiano cambi la Costituzione, in quanto in particolare verrà cambiato quell'art. 117 sulla ripartizione delle competenze che attribuisce alla regione una tale facoltà e che inevitabilmente perderà insieme a molte altre.

La norma regionale, richiamando succintamente quanto esposto sul piano normativo, provvede a riconoscere al popolo veneto i diritti di minoranza nazionale come previsti dalla Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali, e ricalcando il modello di altre situazioni analoghe, delega la gestione del riconoscimento di appartenenza alla minoranza e regolamentare i vari livelli di conoscenza della cultura e della lingua veneta all'Istituto Lingua Veneta, il quale è un comitato-fondazione autonomo di autogoverno linguistico che provvederà a graduare i vari ambiti che potranno essere influenzati dalla Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali, che per altro godranno dei vantaggi di finanziamento a bilancio determinati dal richiamo dei diritti di autonomia degli enti locali e ai doveri di finanziamento da parte dello stato centrale come previsto da altra legge internazionale, la "Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'Autonomia Locale" che l'Italia ha ratificato con legge 30 dicembre 1989 impegnandosi a rispettarla.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Flavio Alberto Geom. Caoduro

Il Segretario comunale
f.to Francesco Dr. Tornambe'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Sossano lì

Il Segretario comunale
f.to Francesco Dr. Tornambe'

Per copia conforme all'originale.

Sossano 10/10/2016

Il Segretario comunale
Francesco Dr. Tornambe'